

Nota sullo strumento del trust

Data: 10/01/2025
Oggetto: Ipotesi trust familiare

Prima di esplorare le applicazioni del trust al caso in esame, occorre precisare brevemente la corretta definizione di tale strumento.

Il trust è un atto per mezzo del quale uno o più soggetti (**disponenti**) trasferiscono a un altro soggetto (**trustee**) la titolarità di uno o più beni o utilità (**fondo in trust**) affinché il trustee li conservi e li gestisca nell'ambito di una finalità espressa nell'atto e a favore di uno o più **beneficiari** individuati o individuabili.

Il trustee avrà il diritto/obbligo di gestire i beni secondo le disposizioni dell'**atto di trust**. Affinché si possa dire di aver istituito un trust, i poteri del trustee devono essere autonomi e garantire una, seppur contenuta, discrezionalità al trustee nell'esercizio degli stessi. È comunque possibile vincolare il trustee nell'esercizio di determinati poteri, soprattutto quelli di straordinaria amministrazione, a pareri o autorizzazioni degli stessi disponenti, dei beneficiari o di un **guardiano** nominato a tale scopo. Tale ultima ipotesi resta sempre e comunque quella preferibile.

Il vincolo impresso sui beni in trust sarà di tipo irrevocabile (da parte dei disponenti). L'irrevocabilità del vincolo di trust non comprende il trustee, soggetto che, in quanto nominato, può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento.

Durante l'esistenza del trust, i beni in trust o le utilità da essi generate dovranno essere utilizzate dal trustee per il raggiungimento delle finalità del trust e a vantaggio dei beneficiari del trust secondo quanto stabilito dai disponenti nell'atto istitutivo.

Al termine del trust, o prima se ciò è permesso dall'atto istitutivo, il trustee provvederà al trasferimento dei beni in trust ai beneficiari secondo modalità predeterminate.

Il trust, infatti, ha normalmente una durata e sono previste nell'atto di trust alcune situazioni nelle quali è possibile l'estinzione anticipata del vincolo. Questa può avvenire in concomitanza di un evento predeterminato (es. decesso del disponente) oppure a seguito di una decisione (es. del guardiano o del trustee, sicuramente non del disponente) oppure in conseguenza di una causa di estinzione anticipata dipendente dalla legge regolatrice (es. riduzione a zero del fondo in trust).

La finalità del trust deve naturalmente essere lecita e non contravvenire alle disposizioni espressamente enunciate nella Convenzione dell'Aja per la tutela di particolari categorie: lo strumento del trust è riconosciuto dall'ordinamento italiano a seguito della ratifica della citata Convenzione, sottoscritta dallo Stato italiano nel 1985 e ratificata con legge del 1989.

Nonostante l'ordinamento italiano ne riconosca l'istituto, non è presente in Italia una legge che regoli il funzionamento dei trust. Pertanto, l'atto istitutivo del trust sarà regolato dalle norme della cosiddetta "legge regolatrice" scelta dal disponente nell'atto stesso oppure da quelle della legge che si conformi maggiormente alle norme espresse nell'atto istitutivo.

È opportuno sottolineare che il trust è uno strumento molto elastico e plasmabile che presenta opportunità molto rilevanti per la risoluzione di situazioni di particolare complessità: spesso gli strumenti offerti dall'ordinamento italiano non riescono a risolvere linearmente un problema e il ricorso al trust risulta una soluzione efficiente ed efficace. In tal senso, è necessario sottolineare che il trust non è uno strumento né di pianificazione fiscale né teso all'occultamento dei beni.

Rispetto alla pianificazione fiscale esso deve essere considerato uno strumento neutrale e in alcuni casi si presentano incidentalmente delle situazioni che possono ottimizzare il carico fiscale. Tuttavia, tali opportunità devono essere assolutamente incidentali e rappresentare una conseguenza dell'operazione posta in essere e non la sua finalità.

La presente nota vuole essere uno spunto di riflessione su un'ipotesi operativa e non costituisce alcuna forma di consulenza.

Ipotesi di configurazione del trust

Finalità del trust

Le finalità che il trust di specie si ipotizza dovrebbe perseguire sono le seguenti.

- 1) Creazione di un patrimonio separato e costituito da beni mobili ed immobili rivolto al passaggio generazionale della ricchezza;
- 2) il conferimento in trust, inoltre, permetterà la sua protezione da eventuali rischi incombenti sulle persone fisiche, dei disponenti prima e del/i beneficiario/i dopo;
- 3) riduzione del carico fiscale derivante dai molteplici passaggi generazionali dovuto all'imposta di successione/donazione;
- 4) possibilità di pianificare liberamente il passaggio della ricchezza indipendentemente dalla forma giuridica che essa assume.

Tipo di trust

Il trust si può configurare come un trust con beneficiario/i con affido del fondo in trust alla gestione di un trustee.

Si può prevedere un trust che riunisca le caratteristiche di un *discretionary trust*, in cui il trustee può prendere determinate decisioni su come utilizzare il reddito prodotto dal trust, unite a quelle di un *accumulation trust*, tramite il quale il trustee può accumulare reddito all'interno dello strumento e aggiungerlo al patrimonio del trust. Quest'ultima caratteristica rende il trust "opaco" ai fini fiscali e dunque soggetto passivo d'imposta come sarà spiegato nel proseguo.

Il trustee avrebbe diversi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, questi ultimi con necessario preventivo assenso del guardiano, e sarebbe prevista l'eventuale integrazione delle posizioni beneficiarie (elenco beneficiari).

In capo al disponente rimarrebbe, come unica facoltà, la revoca del guardiano.

Legge regolatrice e durata

La legge regolatrice che potrebbe essere utilizzata è la *Jersey Trust Law*, con la previsione di una durata di ampio respiro (es. 90 anni), considerando la finalità anche successoria dello strumento.

In tal senso è opportuno segnalare che la durata può essere ridotta grazie a opportune clausole di estinzione anticipata. Non sarà possibile invece una proroga del vincolo.

Trustee

Il *trustee* può essere indifferentemente una persona fisica o giuridica. La scelta normalmente prende in considerazione diversi fattori quali la necessità a fini segregativi del coinvolgimento di un soggetto terzo e i costi connessi a tale coinvolgimento. Qualora vi siano particolari necessità segregative è consigliabile nominare in tale ufficio un soggetto terzo che svolga l'incarico in via professionale, diversamente può essere individuata una persona di fiducia nell'ambito delle conoscenze personali dei disponenti.

Guardiano

Il *guardiano* potrà essere un soggetto di fiducia dei disponenti. Egli controlla e affianca il trustee soprattutto nelle scelte di straordinaria amministrazione e, in via generale, tutte le volte che lo ritenga necessario o che il trustee ne faccia richiesta. Il guardiano può essere revocato in ogni tempo dai disponenti.

Beneficiari

Beneficiari del trust saranno figlia/nipote dei disponenti. Tale legame di parentela rileverà ai fini fiscali di cui di seguito.

Ipotesi beni in trust

La presente nota vuole essere uno spunto di riflessione su un'ipotesi operativa e non costituisce alcuna forma di consulenza.

Beni immobili in nuda o piena proprietà, investimenti finanziari.

Fiscalità

A partire dal 1° gennaio 2025 il momento impositivo (imposta di donazione/successione) può essere:

- trasferito temporalmente all'uscita dei beni dal trust; stesso trattamento subiranno le imposte ipotecarie e catastali, applicate sul valore catastale degli immobili e che verranno prelevate al momento in cui i beni saranno trasferiti ai beneficiari;
- immediato in sede di conferimento per avvantaggiarsi rispetto a eventuali rialzi delle aliquote.

Ai fini delle imposte dirette, il trust in esame si configura come "opaco" e quindi soggetto passivo dell'IRES al 24,00%. Saranno soggetti a tale imposta gli eventuali redditi prodotti in capo al trust. È eventualmente possibile rendere parzialmente trasparente (tassazione in capo ai beneficiari) rispetto a taluni redditi (es. rendite finanziarie) per garantire a uno o più beneficiari un sostentamento.

Costituirebbero base imponibile IRES i soli redditi da locazione qualora venissero conferiti immobili senza trattenerne i relativi diritti né di abitazione né di usufrutto. Qualora gli immobili, invece, venissero trasferiti al trust limitatamente alla nuda proprietà, essi sarebbero privi di qualsivoglia onere fiscale in capo al trust: tutti gli obblighi restano sulle persone dei disponenti che ne abbiano trattenuto il diritto di abitazione o di usufrutto. Gli immobili a disposizione dei disponenti possono essere conferiti trattenendo il diritto di abitazione per agevolare la fruizione e per mantenere eventuali agevolazioni (es. ai fini IMU).

Prestazioni e costi – fase di costituzione

Le prestazioni e i costi connessi a tale operazione possono essere riassunti come di seguito.

- 1) Predisposizione regolamento trust;
- 2) assistenza nella fase istitutiva del trust;
- 3) assistenza al trustee nelle fasi di avvio della struttura e in seguito, escludendo la cura degli adempimenti (dichiarazioni fiscali, redazione rendiconti successivi al primo, aggiornamento libro degli eventi).

Euro 6.000 + C.P.

(L'operazione non è soggetta a IVA)

Sebbene non sia obbligatorio, si suggerisce, sulla base della recente prassi fiscale e bancaria, di istituire il trust a mezzo di scrittura privata autenticata. Il costo per questo atto notarile è pari a circa euro 1.600, IVA e accessori inclusi.

Il conferimento dei beni immobili in trust richiede l'atto notarile. Il costo di tale atto sarà quantificato dal notaio una volta che gli saranno forniti i dettagli degli immobili da conferire.

Il conferimento di attività finanziarie, invece, non richiede alcuna formalità.

Prestazioni e costi – fase di gestione (opzionale)

Le prestazioni e i costi connessi alla gestione del trust possono essere riassunti come di seguito. Si precisa che la quantificazione dell'onorario del trustee potrebbe variare nel tempo, previo accordo con il guardiano, al mutare delle esigenze del trust.

- 1) Assunzione dell'ufficio di trustee;
- 2) Cura degli adempimenti (dichiarazioni fiscali, redazione rendiconti successivi al primo, aggiornamento libro degli eventi).

Euro 3.000 + IVA / annualmente